

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 872 del 13 luglio 2015

Piano annuale degli interventi formativi 2015-2016. Attività dei Centri di Formazione Professionale trasferiti alle Province dall'1.9.2001. Approvazione delle linee guida per la progettazione di attività formative e di politica attiva del lavoro. L.R. 11/2001 art. 137.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva le linee di indirizzo per il 2015-2016 per la programmazione dei corsi di formazione nei Centri di Formazione Professionale ex regionali trasferiti alle Province.

L'Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

L'Assessorato all'Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari Opportunità, nell'ambito delle proprie competenze, sovrintende anche alla programmazione del Piano regionale delle attività di formazione professionale trasferite alle Province, in attuazione dell'art. 137 della L.R. 11/2001, riferito all'offerta formativa che le Amministrazioni Provinciali erogano attraverso i Centri di Formazione Professionale (CFP) ex regionali.

Si tratta di una linea di programmazione che dovrebbe subire una profonda modifica con l'attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", nota come riforma Del Rio, che conserva in capo alle Province esclusivamente le funzioni fondamentali, tra le quali non è compresa la formazione professionale.

Il comma 89 dell'art. 1 della L. 56/2014 prevede tuttavia che le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali, continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante, data che per le funzioni di competenza regionale deve essere stabilita dalla Regione dopo l'adozione di una apposita legge.

Il recente avvio della X Legislatura rende difficile prevedere l'approvazione in tempi rapidi di una legge regionale sul riordino, che riassume la formazione professionale tra le competenze della Regione, e in assenza di legiferazione le funzioni in materia di formazione professionale continueranno ad essere di competenza provinciale, mentre il personale assegnato alle stesse funzioni continuerà ad essere inquadrato nella dotazione organica delle amministrazioni provinciali.

Per assicurare la continuità delle funzioni trasferite, in attesa di riordino L.R. 27 aprile 2015, n. 7 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 -2017", ha stanziato sul capitolo 72030 "Trasferimento alle Amministrazioni Provinciali di finanziamenti per le attività conferite in materia di formazione professionale" (L.R. 16/12/1998, n. 31 - art. 137 L.R. 13/4/2001, n 11) 1,6 milioni di euro.

A partire dall'annualità 2011-2012, dove si è registrata una importante riduzione nelle risorse stanziati per le attività dei Centri di Formazione Professionale trasferiti alle Province, il riparto della somma stanziata sul capitolo 72030 avviene acquisendo, sul criterio di riparto, il parere preventivo della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali, organismo che deve essere ricostituito in seguito all'insediamento della X legislatura.

Considerato che tra le attività gestite dai Centri di Formazione Professionale trasferiti alle Province vi sono anche gli interventi di formazione iniziale, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione formazione, che devono poter essere avviati con l'inizio dell'anno scolastico definito dal calendario scolastico regionale, si propone alla Giunta Regionale di avviare la procedura per la presentazione dei Piani provinciali, approvando le "Linee guida per la progettazione di attività formative nei CFP trasferiti alle Province dall'1.9.2001" riportate nell'**Allegato A** al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale e di rinviare ad una deliberazione successiva la definizione del criterio di riparto delle risorse, su cui sarà richiesto parere alla Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali.

Vista l'esigenza di tutelare in via prioritaria gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale, le Amministrazioni provinciali potranno attivare gli interventi di formazione iniziale anche in assenza di una specifica

autorizzazione regionale, trattandosi di attività trasferite alle Province ai sensi dell'art. 137 della L.R. 11/2001 e con una specifica finalità istituzionale, fermo restando l'obbligo di realizzare gli interventi nel rispetto delle direttive nazionali e regionali sulla formazione iniziale contenute nelle direttive approvate per il Piano annuale di formazione iniziale 2015-2016.

I Piani provinciali - approvati con provvedimento di Giunta o con determina dirigenziale - dovranno essere spediti tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo formazione@pec.regione.veneto.it, specificando nell'oggetto del messaggio di posta elettronica "Piano CFP provinciali - Anno formativo 2015/2016" entro il 31 agosto 2015.

Il Piano complessivo delle attività da realizzare nell'A.F. 2015/2016 sarà approvato con decreto del Direttore della Sezione Formazione, mentre l'impegno di spesa sullo stanziamento disponibile al capitolo 72030 del bilancio regionale 2015, sarà adottato con decreto del Direttore della Sezione Formazione una volta che sarà stato acquisito dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali parere sul criterio di riparto da adottare.

Gli interventi contenuti nel Piano annuale delle attività formative dei CFP trasferiti alle Province dall'1.9.2001 dovranno essere realizzati entro il 31.8.2016.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L. 845/78 "Legge quadro in materia di formazione professionale";
- Viste le LL.RR. 10/90 e 10/91 in materia di formazione e orientamento professionale;
- Vista la L.R. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", con particolare riferimento all'art. 137;
- Vista la Legge 28.03.2003, n. 53 avente ad oggetto "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- Visto l'art. 1 commi 622-624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
- Visto il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- Visto il Decreto Interministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007 sull'accREDITamento delle strutture formative per accedere ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale e le correlate "Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del Decreto interministeriale del 29.1.2007 (MPI/MLPS) definite in Conferenza delle Regioni in data 14.2.2008;
- Vista la L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- Richiamata la DGR n. 3289 del 21.12.2010: "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010";
- Visto l'Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.02.2010;
- Visto il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

- Visto il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

- Visto il Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di approvare le "Linee guida per la progettazione di attività formative nei CFP trasferiti alle Province dall'1.9.2001" riportate in Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
3. di rinviare per le motivazioni esposte in premessa a successivo provvedimento la definizione del criterio di riparto delle risorse stanziato sul capitolo 72030 del bilancio regionale 2015, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali;
4. di stabilire che agli impegni di spesa correlati al presente provvedimento provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Formazione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi disponibili sul capitolo di spesa n. 72030 del bilancio 2015 "Trasferimento alle Amministrazioni Provinciali di finanziamenti per le attività conferite in materia di formazione professionale" (L.R. 16/12/1998, n. 31 - art. 137 L.R. 13/4/2001, n. 11), secondo il criterio di riparto condiviso con Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali e approvato con deliberazione di Giunta Regionale;
5. di stabilire che il presente provvedimento sarà comunicato direttamente a mezzo PEC alle Amministrazioni provinciali destinatarie del medesimo dalla Sezione Formazione;
6. di stabilire che i Piani provinciali degli interventi formativi e di politica attiva del lavoro da realizzare nell'A.F. 2015-2016 - approvati con provvedimento delle Amministrazioni provinciali o con determina dei competenti Dirigenti provinciali - dovranno essere spediti tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo formazione@pec.regione.veneto.it, specificando nell'oggetto del messaggio di posta elettronica "Piano CFP provinciali - Anno formativo 2015/2016" **entro il 31 agosto 2015**;
7. di stabilire che le Amministrazioni provinciali potranno attivare gli interventi di formazione iniziale in corrispondenza dell'inizio delle attività scolastiche definito dal calendario scolastico regionale anche in assenza di una specifica autorizzazione regionale, fermo restando l'obbligo di realizzare gli interventi nel rispetto delle direttive approvate per il Piano annuale di formazione iniziale 2015-2016;
8. di fissare al 31.8.2016 il termine ultimo per la realizzazione degli interventi formativi approvati nel citato Piano annuale;
9. di incaricare la Sezione Formazione dell'esecuzione del presente atto;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 comma 2 e 27, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione del Veneto.